



ACCADEMIA DI BELLE ARTI CATANIA

Prot. n. 892

IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*”, e s.m.i.;

VISTA la Legge 22/05/2017, n. 81, recante “*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*”, con particolare riferimento agli artt. da 18 a 23;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per la durata di sei mesi dalla data della citata delibera lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTA la direttiva n.1/2020 del 25/2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “*Prime misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del D.L. n.6 del 2020*”;

VISTA la circolare INAIL n. 48 del 2/11/2017, avente ad oggetto “*Lavoro agile. Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative*”;

VISTA la nota del Ministro Manfredi PU 5988 del 26 febbraio 2020;

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “*isure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (G.U. n. 70 del 17/03/2020) in particolare il comma 1, lettera a) dell'articolo 87 ove si legge “*Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza*”;

CONSIDERATA l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTI i precedenti decreti emanati da questa Accademia di Belle Arti;

VISTE tutte le precedenti comunicazioni diffuse, in favore di Docenti, Studenti e Personale Tecnico Amministrativo, tramite mailing list e sito internet istituzionale;

VISTO il decreto n. 781 del 11/03/2020 relativi alla regolamentazione del lavoro agile;

TENUTO CONTO che alle attività istituzionali ritenute indifferibili, sia didattiche, sia amministrative, l'Accademia di Belle Arti di Catania adempie mediante le seguenti modalità di docenza e di lavoro: “*didattica a distanza*” e “*lavoro agile*”, come da disposizioni già impartite;

CONSIDERATO che nelle sedi dell'Accademia sono state effettuate tutte le possibili opere di sanificazione;

RITENUTO di dover condividere le importanti comunicazioni contenute nei sopra citati atti e decreti dei Ministeri e delle Autorità competenti;

RITENUTO che la Direttiva n. 2-2020 emanata dal Ministero della Funzione Pubblica il 12 marzo 2020, individua al punto 2 (“*Svolgimento dell'attività amministrativa*”), secondo capoverso “*...le attività*



ACCADEMIA DI BELLE ARTI CATANIA

strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna..”; - che la medesima Direttiva dispone – al terzo capoverso del citato punto 2 – *“la presenza del personale negli uffici è limitata...ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio...”;*

CONSIDERATO che, allo stato attuale non vi sono “attività indifferibili” – tali secondo la lettera del comma 6, art. 1, D.P.C.M. 11.3.2020, del citato punto 2 della Direttiva 2-2020 della Funzione Pubblica nonché dell'articolo 87, comma 1 lettera a) DL 18/2020 - che richiedano la necessità della presenza di personale in sede; fermo restando, viceversa, le attività indifferibili che possano essere svolte con le modalità del lavoro agile;

Visto il provvedimento dell'Accademia di Belle Arti di Catania n. 879 del 03/04/2020 relativi all'attivazione dei servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90 e dei servizi indifferibili;

Visto il DPCM 10 aprile 2020 concernente Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (pubblicato in GU Serie Generale n. 97 del 11-04-2020) il quale dispone che dal 14 aprile 2020 al 03 maggio 2020 *sono sospesi i servizi ... di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica ... ferma restando la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità* (articolo 1, lettera k);

Considerato che il predetto DPCM prevede che dal 14 aprile 2020 *cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020;*

Dato Atto che con precedenti provvedimenti nn. 866 e 877 rispettivamente del 20/03/2020 e del 03/04/2020 è stata prevista la temporanea chiusura delle sedi dell'Accademia dei Belle Arti di Catania;

Considerato che il diritto alla salute è valore di rango costituzionale fondamentale ed inderogabile, perseguito e tutelato dall'intero complesso delle disposizioni richiamate;

DISPONGONO

- a) La temporanea chiusura delle sedi dell'Accademia di Belle Arti di Catania;
- b) Le disposizioni del presente Decreto producono effetto dalla data del **14 aprile 2020** e sono efficaci fino al **03 maggio 2020**, salvo diverse e nuove disposizioni delle autorità competenti;
- c) L'Accademia di Belle Arti di Catania garantirà il prosieguo delle attività istituzionali, sia didattiche, sia amministrative, attraverso le modalità della “*didattica a distanza*” e del “*lavoro agile*”, secondo le iniziative già individuate e già attuate in conseguenza dei precedenti decreti citati in precedenza.

Catania, 11/04/2020

IL DIRETTORE
(Prof. Vincenzo Tromba)
(F.to Tromba)

IL PRESIDENTE
(Prof. Santo Di Nuovo)
(F.to Di NUovo)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. [39/1993](#))